

popolazione del comune	consiglieri da eleggere ⁱ	candidati ⁱⁱ		quota di genere minima in lista ⁱⁱⁱ		numero ^{iv} massimo di assessori
		numero minimo	numero massimo	sul numero minimo di candidati	sul numero massimo di candidati	
0-3.000 ^v	10	8	10	1/8	1/10	2
3.001-5.000	12	9	12	1/9	1/12	4
5.001-10.000	12	9	12	3/9	4/12	4
10.001-15.000	16	12	16	4/12	5/16	5
15.001-30.000	16	11	16	4/11	5/16	5
30.001-100.000	24	16	24	5/16	8/24	7
100.001-250.000	32	21	32	7/21	11/32	9
250.000-500.000	36	24	36	8/24	12/36	10
500.001-1.000.000	40	27	40	9/27	13/40	11
oltre 1.000.000	48	32	48	11/32	16/48	12

ⁱ Al numero dei consiglieri deve sempre aggiungersi il sindaco (art. 37 TUEL) per avere la composizione completa del consiglio comunale.

ⁱⁱ Nei comuni fino a 15.000 abitanti, ciascuna lista prevede un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 71 TUEL). Nei comuni di oltre 15.000 abitanti, ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi (art. 73 TUEL).

ⁱⁱⁱ Nei comuni inferiori a 5.000 abitanti, nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi (art. 71 TUEL). Nei comuni di oltre 5.000 abitanti, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (artt. 71 e 73 TUEL). Le norme in materia di equilibrio tra genere maschile e femminile sono state inserite dalla legge 215/2012.

^{iv} L'art. 46 co. 2 TUEL impone al sindaco la nomina dei componenti la giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi". **Il DDL Delrio, licenziato dalla 1^a Commissione Affari Costituzionali del Senato, prevedeva che nelle giunte dei comuni di oltre 3.000 abitanti nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Non siamo certi che detta norma sia stata inserita nel testo approvato il 26 marzo al Senato.**

^vNei comuni fino a 3.000 abitanti rimane la possibilità per il sindaco di delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri (legge 191/2009 art. 2 co. 186).